



TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE , ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO, CASTEL SAN GIORGIO e PAGANI
COMUNE CAPOFILA : NOCERA INFERIORE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Comune capofila Nocera Inferiore

- Sede legale: Piazza Armando Diaz n. 1, 84014 Nocera Inferiore (SA);
- Recapito telefonico: 0813235240;
- Pec: cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it;
- URL WEB: <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>;

STAZIONE APPALTANTE

Comune di PAGANI

- Sede legale: Piazza B. D'Arezzo n. 33, 84016 Pagani (SA);
- Recapito telefonico: 0813240280;
- Pec: lavoripubblici@pec.comunepagani.it
- URL WEB: https://www.comunedipagani.it/Bandi_concorsi/bandi.asp

DISCIPLINARE DI GARA

**APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ED
ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA VIA TAURANO
CUP I41B21001290001 – CIG 955247039E**

1. PREMESSE

1.1 PROCEDURA E DETERMINA A CONTRARRE

Con determina a contrarre num. gen. 1028_2022 questa Amministrazione ha deliberato di affidare tramite procedura aperta - così come definita dall'art. 3 comma 1 lett. sss) e ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora innanzi Codice) – LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DI LAVORI DI “INTERVENTO REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA VIA TAURANO.

La procedura è un appalto integrato ai sensi dell'art. 59 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, a seguito della sospensione del quarto periodo del comma - nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori - fino al 30 giugno 2023 ad opera dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, modificato dall'art. 8, comma 7 della legge n. 120 del 2020 e successivamente dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>;

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Pagani (SA) - 065088 Codice Istat

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'ing. Gerardo Califano, indirizzo mail: califano.gerardo@comunedipagani.it - tel. 0813240206;

1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE DIGITALPA” alla quale è possibile accedere come di seguito specificato sul sito del Comune di Nocera Inferiore al seguente link <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it>

NB: Per poter partecipare alla procedure di gara l'operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione “AREA RISERVATA - Registrati”. La registrazione deve essere fatta una sola volta; per le successive procedure è sufficiente accedere all'AREA RISERVATA inserendo le proprie credenziali attribuite all'atto della PRIMA REGISTRAZIONE.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Il progetto di fattibilità tecnica di cui all'art. 23 comma 5 del Codice dei contratti;
- Protocollo di Legalità;
- Bando e Disciplinare di gara;
- Modulistica;

La documentazione di gara, è disponibile sul portale dell'Amministrazione aggiudicatrice C.U.C. Nocera Inferiore all'indirizzo <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/gare> oltre che sul sito internet della Stazione Appaltante Comune di Pagani all'indirizzo: https://www.comunedipagani.it/Bandi_concorsi/bandi_scadenza_2022.asp

2.2 CHIARIMENTI - Termini

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione **di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione della piattaforma digitale**, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e cioè entro il termine perentorio del **06/02/2023 ore 12:00**.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (*cinque*) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione della piattaforma digitale.

Non sarà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, durante la fase di espletamento della procedura di gara, attraverso la PIATTAFORMA DIGITALE DELLA CUC, successivamente al completamento della procedura di gara, trasmesse all'indirizzo PEC indicato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, TEMPI DI ESECUZIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO:

L'appalto prevede la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA VIA TRAV. TAURANO";

Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'oggetto dell'appalto consiste in:

1. Redazione del PROGETTO DEFINITIVO;
2. Redazione del PROGETTO ESECUTIVO;
3. Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento per i LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA VIA TRAV. TAURANO;

Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità allo studio di fattibilità e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Per la progettazione definitiva ed esecutiva è richiesta la presentazione di una adeguata copertura

assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti nell'appalto specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) ed il rispetto del principio DNSH per non arrecare danni all'ambiente.

3.2 LOTTI

L'appalto è costituito da un lotto unico, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto

3.3 IMPORTO

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI	(soggetto a ribasso)	1 533 865,78
ONERI DELLA SICUREZZA	(non soggetti a ribasso)	60 732,20
IMPORTO SPESE DI PROGETTAZIONE	(soggetto a ribasso)	149.407,76
IMPORTO COMPLESSIVO	(oneri fiscali esclusi)	€ 1 594 597,98

3.4 DURATA

La **progettazione definitiva** dovrà essere completata e consegnata entro 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data di invio dell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento.

La **progettazione esecutiva** dovrà essere completata e consegnata entro 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data di invio dell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento.

- Il termine effettivo della consegna del servizio terrà conto dell'offerta della riduzione del tempo effettuata dal concorrente aggiudicatario.
- Il termine per ultimare tutti i lavori espresso in giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla consegna dei lavori è quello risultante dal tempo offerto dal concorrente aggiudicatario.

La progettazione definitiva ed esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni (se non relative alle migliorie offerte in sede di gara) previste nello studio di fattibilità posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, né sul tempo di esecuzione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva e della realizzazione dell'opera che restano fissi e invariabili rispetto a quanto previsto nell'offerta dell'appaltatore effettuata in sede di gara.

3.5 OPZIONI E RINNOVI

Non previsti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e specialiprescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

Quando l'appalto è suddiviso in lotti, i divieti di cui sopra si applicano con riferimento al singolo lotto.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale

rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

Il bando di gara stabilisce se il raggruppamento debba assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o essere presenti con le seguenti modalità:

Progettisti in raggruppamento temporaneo

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale.

In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'allegato mod_01 bis.

Progettisti incaricati

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Pagani e l'operatore economico stesso.

Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs.50/2016, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e).

A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara **tramite presentazione del mod. 01 Bis e di proprio DGUE.**

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) Raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;

- f) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) Consorzi stabili di società professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h) Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili).

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

L'operatore economico deve garantire la presenza di un geologo in una delle seguenti forme:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

5. REQUISITI GENERALI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o non essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

- **AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI** di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;

- **A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI**, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

In base alle *“Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”* pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2021 nel settore *costruzioni*, l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all’esecuzione dell’appalto.

In conseguenza di quanto sopra si limita l’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 come di seguito:

- **A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI:** è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 97 del Codice degli Appalti, l’operatore economico sarà invitato dal RUP dell’intervento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al *“Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”* c.d. *“Do No Significant Harm”(DNSH)* ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nell’appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere

in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1.

I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione gli operatori di cui all'art. 46 dl.vo 50/216 e smi.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON ATTESTATO SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE.

Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare, per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON ATTESTATO SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice;

2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON ATTESTATO SOA DI SOLA COSTRUZIONE

Dimostra requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice

3b) incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-

raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

6.1 REQUISITI PER I LAVORI

6.1.1 Requisiti di idoneità

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. In caso di partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.

6.1.2 Requisiti di capacità "Economica Finanziaria" e "Tecnica Professionale"

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di:

- Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità per la seguente Categoria e Classifica, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in formato digitale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico,

I lavori della **categoria prevalente** (art. 3 comma 1 let.oo-bis D.Lgs. 50/2016) sono i seguenti:

Lavorazioni	Categ.	Classe	Importo	% sul valore complessivo dell'opera
Edifici	OG1	III bis	1.254.572,00	78,68

I lavori delle **categorie scorporabili** (art. 3 comma 1 let.oo-ter D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 3 D.M. 248/2016) appartenenti a categorie diverse da quella prevalente e di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, sono le seguenti:

Lavorazioni	Categ.	Classe	Importo	% sul valore complessivo dell'opera
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	192.324,93	12,06

Ai fini di una maggiore specificazione si evidenziano le lavorazioni comprese nell'importo della categoria OG1 prevalente di cui sopra:

Lavorazioni	Categ.	Classe	Importo	% sul valore complessivo dell'opera
Verde urbano	OS24	Art 90	147.701,05	9,26

Per i lavori relativi alla categoria OS28 vige l'obbligo d'esecuzione da parte d'installatore avente requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del D.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice sono applicabili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), del D.P.R. 207/2010.

6.2 REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263.

6.2.1 Requisiti di idoneità

- **Titolo di studio adeguato all'opera da progettare e realizzare (laurea in ingegneria o architettura vecchio ordinamento o specialistica);**
- **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (*Requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio*);
- **Iscrizione presso i competenti ordini professionali**
(Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione).
- **Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**
(Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti).
- **Presenza di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**
(Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti ai sensi Decreto Ministeriale 05/08/2011 Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).
- **Presenza di un geologo abilitato all'esercizio della** professione all'interno della struttura organizzativa, in conformità alle Linee Guida Anac n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;

(Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare, l'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione).

• **(PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA) presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263** ovvero:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto

(Per la comprova del requisito si chiede il nominativo, data e numero di iscrizione all'albo professionale e per quanto rinvenibile nella Visura camerale si rimanda a quanto indicato sopra).

• **Presenza di un soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.**

(Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione).

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno **un giovane professionista**, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara.

(Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione)

6.2.2 Requisiti economici finanziari:

- **fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 1,5 volte l'importo degli onorari a base di gara; (€ 225.000,00)

Per la comprova del requisito:

- per i concorrenti in forma societaria: copia dichiarata conforme all'originale depositati presso la C.C.I.A.A., dei bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del Codice Civile), accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le relative note integrative ovvero in alternativa, del Modello Unico, completo di tutti gli allegati, corredato della relativa nota di trasmissione;
- per i concorrenti in forma diversa da quella societaria, copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
- registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;

"Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il libero professionista può dimostrare: (i) i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti quale componente di un'associazione professionale e (ii) i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte quale componente di un'associazione professionale a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto

gli elaborati correlati alle attività svolte".

6.2.3 Requisiti di capacità tecnica e organizzativa professionale:

Livelli minimi di capacità tecnica e professionale richiesti:

- **Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni** antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo corrispondente al requisito minimo di cui alla tabella che segue. Il totale del requisito posseduto dovrà essere pari alla somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. I servizi presi in considerazione dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale e avere grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare, fatta eccezione per le categorie impiantistiche dove è necessaria la stessa destinazione funzionale.

Classi e categorie tabelle DM 17/06/2016	Importo opere di riferimento	coefficiente requisito "servizi ultimi 10 anni"	Importo minimo lavori di riferimento per requisito "Servizi Ultimi 10 anni"
EDILIZIA - E08	735 831,36	1	735 831,36
STRUTTURE - S03	269 369,98	1	269 369,98
IMPIANTI - IA02	243 000,00	1	243 000,00
IMPIANTI - IA03	143 588,76	1	143 588,76
AREE ESTERNE – E17	142 075,68	1	142 075,68

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi analoghi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la quota di esecuzione dichiarata in sede di domanda dovrà essere ricompresa all'interno del requisito posseduto.

- **Avvenuto espletamento di almeno due Servizi "di punta"** di progettazione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui riferisce la prestazione.

Classi e categorie tabelle DM 17/06/2016	Importo opere di riferimento	Coefficiente requisito "Servizi di punta"	Importo minimo lavori di riferimento per requisito "servizi di punta"
EDILIZIA - E08 classi e categorie I/c (l.143/49)	735 831,36 €	0,4	294 332,54 €
STRUTTURE - S03 I/g classi e categorie (l.143/49)	269 369,98 €	0,4	107 747,99 €

IMPIANTI - IA02 classi e categorie III/b (l.143/49)	243 000,00	0,4	97 200,00
IMPIANTI - IA03 classi e categorie III/c (l.143/49)	143 588,76	0,4	57 435,00
AREE ESTERNE – E17 classi e categorie I/a I/b (l.143/49)	142 075,68	0,4	56 830,00

In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di imprese il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

In caso di raggruppamento temporaneo verticale di imprese ciascun componente deve possedere il requisito dei servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

La comprova avviene mediante:

Per committenze pubbliche, attestazione di buon esito rilasciate dal committente che deve espressamente indicare l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.

Nel caso di committenze private, certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente, con espressa indicazione dell'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell'importo, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.

L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta.

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve essere specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda al D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora in vigore in base all'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice (art. 48 c.3 del Codice).

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIEdesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui quest'abbia soggettività giuridica.

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI di soggetti di cui all'art. 46 del Codice

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione dei requisiti del d.m. 263/2016 .

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 47 del Codice i requisiti devono essere valutati "in capo ai singoli consorziati" pertanto i requisiti che il consorzio stabile spende in gara possono essere esclusivamente quelli delle consorziate indicate quali esecutrici nella specifica procedura e non vale il cumulo alla rinfusa.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale poiché strettamente connessi alla capacità soggettiva dell'operatore economico. [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolata dall'art. 105 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., nuovo codice appalti.

Ai sensi del comma 1 come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021), non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021.

Le lavorazioni di cui alla categoria **OG1** EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, **OS28** IMPIANTI MECCANICI (*lavorazione a qualificazione obbligatoria*), possono essere realizzate dall'esecutore solo se in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione

specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione del RUP, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti e la dichiarazione del subappaltatore di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Codice dei contratti pubblici.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria (Ente beneficiario Comune di Pagani), come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 1% del prezzo base dell'appalto, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria della stazione appaltante;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«*Allegato A - Schemi Tipo*», al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31;
- d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La sottoscrizione della polizza dovrà avvenire mediante la diretta produzione del documento informatico (non cartaceo, cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005), sottoscritto con firma digitale, sia dal soggetto che rilascia la polizza sia dal contraente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopraindicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Sopralluogo assistito: In relazione alla peculiarità dei luoghi oggetto dell'intervento e costituendo carattere di sostanzialità la presa visione del sito di cantiere ai fini di acquisire un'offerta circostanziata e in aderenza alla specificità del presente appalto, trattandosi di appalto integrato basato su studio di fattibilità, è obbligatorio il sopralluogo assistito da effettuarsi da parte dell'operatore economico partecipante alla presente procedura mediante il legale rappresentante o persona dotata di procura generale notarile con attestazione di successiva presa visione dei luoghi rilasciata dal RUP da allegare alla documentazione di offerta, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120.

È possibile effettuare il sopralluogo previa **richiesta da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione della piattaforma digitale**, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e cioè entro il termine perentorio del **06/02/2023 ore 12:00**.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" pubblicata sulla GURI n. 64 del 17.03.2022 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12:00 del giorno 21/02/2023

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Sul portale digitale della CUC- Nocera Inferiore <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/gare>, dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati al successivo paragrafo 15 avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

Al fine di partecipare alla gara l'operatore economico dovrà iscriversi sulla piattaforma telematica e quindi effettuare il login. In caso fosse già iscritto dovrà accedere con le credenziali già in proprio possesso.

Relativamente alla presente procedura di gara sono previste n. TRE "buste digitali", rispettivamente:

1. Plico telematico (Busta A) - Documentazione amministrativa;
2. Plico telematico (Busta B) - Offerta tecnica;
3. Plico telematico (Busta C) - Offerta economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A,

si applica l'art.83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei

certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Telematica della CUC Nocera Inferiore all'indirizzo <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/gare> la seguente documentazione:

1. mod. 1 domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
2. mod. 1bis domanda di partecipazione per i progettisti;
3. mod. DGUE;
4. mod. Protocollo di Legalità
5. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
6. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice (*a giustifica dell'eventuale riduzione dell'importo della cauzione*);
7. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
8. copia ricevuta di pagamento imposta di bollo
9. PASS_OE;
10. Verbale di avvenuto sopralluogo;
11. documentazione in caso di avvalimento;
12. documentazione per i soggetti associati;

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il modello allegato.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. Assenza cause di esclusione art. 80 D.Lgs 50/2016 (integrative al DGUE);
2. I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link:

https://www.comunedipagani.it/operazione_trasparenza/dati_personale/codice_disciplinare/codice_disciplinare.asp e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. di accettare il protocollo di legalità rubricato al prot. gen. n. 37839 del 24.12.2009 allegato ai documenti di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
7. **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale, la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
9. Di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
10. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice)

12. (in caso di raggruppamenti art. 48 co. 4) Indica la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente:
 - a. (mandataria) %....
 - b. (mandante) %....
 - c. (mandante) %....
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura].

IMPOSTA DI BOLLO:

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

è possibile effettuare il versamento dell'imposta di bollo su Mod. F23 il cui fac-simile è presente nella documentazione di gara indicando il CIG della procedura.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Un DGUE dev'essere compilato da :

- a. gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- b. i mandatari degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;

- c. l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- d. l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
- e. i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese e professionisti già costituiti o costituendi;
- f. ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;
- g. le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- h. gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
- i. gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila;
- j. il progettista incaricato se soggetto singolo;
- k. il mandatario dell'RTP di professionisti incaricati quali progettisti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- l. il mandante dell'RTP di professionisti incaricati quali progettisti in forma associata sia già costituiti che costituendi;

14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni integrative;
3. la dichiarazione di avvalimento;
4. il contratto di avvalimento;
5. il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 Documento PASSOE

Il documento denominato PASSOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al sistema AVCpass consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

Nel caso di ricorso all'avvalimento o di esercizio della facoltà di subappalto, la documentazione a corredo dell'offerta deve comprendere anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14.7 Documentazione per le imprese straniere

Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all'art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del codice dei contratti. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata in lingua italiana.

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

A) Unico elaborato opportunamente fascicolato contenente:

Elementi di valutazione di natura discrezionale indicati nella tabella di cui al punto 18.1 –

Criterio A.1 Sub Criteri: A.1.a – A.1.b – A.1.c

- a. **Relazione tecnica descrittiva** delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a quanto indicato nel sub criterio di riferimento. La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Max 10 fogli A4 carattere Calibri 11 ed interlinea 1,5;
- b. **Elaborati grafici, particolari costruttivi.** Max 10 fogli A3
- c. **Schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali** dei materiali e dei componenti che il concorrente si impegna ad utilizzare e che saranno vincolanti in sede di esecuzione, certificazioni, dichiarazioni e prove ufficiali, eventuali calcoli dimostrativi e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione e la comparazione delle proposte.

B) Unico elaborato opportunamente fascicolato contenente:

Elementi di valutazione di natura discrezionale indicati nella tabella di cui al punto 18.1 –

Criterio A.2 Sub Criteri: A.2.a – A.2.b – A.2.c

- a. **Relazione tecnica descrittiva** delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a quanto indicato nel sub criterio di riferimento. La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Max 10 fogli A4 carattere Calibri 11 ed interlinea 1,5;

C) Unico elaborato opportunamente fascicolato contenente:

Elementi di valutazione di natura discrezionale indicati nella tabella di cui al punto 18.1 –

Criterio A.3 Sub Criteri: A.3.a

- a. **Relazione tecnica descrittiva** delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a quanto indicato nel sub criterio di riferimento. La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Max 10 fogli A4 carattere Calibri 11 ed interlinea 1,5;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione tecnica a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, nonché essere conforme

alle prescrizioni di cui al “Progetto di fattibilità tecnica di cui all’art. 23 comma 5 del Codice dei contratti” posto a base di gara **a pena di esclusione**.

L’offerta tecnica **pena l’esclusione** non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all’entità del ribasso offerto dal concorrente.

Il concorrente può individuare specificatamente le parti dell’offerta tecnica che in ragione di segreti tecnici e/o commerciali ritiene di non divulgare agli altri concorrenti. L’eventuale diniego deve essere comprovato e motivato. La mancata individuazione delle parti riservate comporta l’accesso sull’intera offerta tecnica. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L’offerta tecnica deve essere resa in formato elettronico firmato digitalmente, suddividendo la documentazione, sulla base degli elementi previsti nel successivo punto 17.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento non ancora costituito, ognuno degli operatori economici componenti il costituendoraggruppamento deve sottoscrivere l’offerta tecnica.

L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere la documentazione richiesta.

- a) con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai progettisti facenti parte del raggruppamento o ai progettisti indicati : documentazione grafica, descrittiva o fotografica di numero 3 (tre) interventi, svolti nell’ultimo decennio, ritenuti significativi della propria capacità professionale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.
- b) Indicazione del gruppo di lavoro dei progettisti che svolgeranno il servizio di progettazione e relazione metodologica relativa allo svolgimento delle attività progettuali previste.
- c) relazione descrittiva delle misure e delle metodologie operative che il concorrente intende apprestare per garantire la sicurezza dei lavoratori, la minimizzazione dell’impatto ambientale (emissioni acustiche, polveri, emissioni di gas serra) delle attività, nel rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) e la logistica dei lavoratori nel cantiere;
- d) relazione descrittiva che contenga distintamente le proposte di ottimizzazione della soluzione progettuale.
- e) organigramma delle figure professionali che verranno utilizzate nei lavori, sia dal punto di vista gestionale che operativo, comprensivo delle tempistiche di utilizzo del personale e l’elenco delle risorse strumentali e delle attrezzature a disposizione delle imprese che effettueranno l’intervento nonché lo sviluppo del cronoprogramma della fase progettuale ed esecutiva dell’intervento;
- f) relazione descrittiva dalla quale risulti che il soggetto concorrente utilizzi specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

16. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta economica nella Piattaforma telematica della CUC Nocera Inferiore (Digitalpa) .

L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Offerta indicante i tempi per la progettazione** definitiva ed esecutiva;

- b) **Offerta indicante i tempi per l'esecuzione dei lavori** inerenti l'appalto;
- c) **Ribasso percentuale offerto per il servizio di progettazione** definitiva ed esecutiva;
- d) **Ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori** posti a base di gara;
- e) **La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- f) **La stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Altresì deve essere allegata nella busta C la seguente documentazione:

- g) **CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA FASE PROGETTUALE** che giustifica il tempo offerto di esecuzione delle prestazioni progettuali, con il quale il concorrente evidenzia, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo, il dettaglio dell'organizzazione dei mezzi d'opera e delle risorse umane impegnate;
- h) **CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA FASE ESECUZIONE DEI LAVORI** che giustifica il tempo offerto di esecuzione dei lavori, con il quale il concorrente evidenzia, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo, il dettaglio dell'organizzazione dei mezzi d'opera e delle risorse umane impegnate;

Qualora il tempo offerto non risulta giustificabile dal cronoprogramma o risulta discorde/incoerente tra i due elaborati summenzionati, la commissione non attribuirà alcun punteggio.

Si precisa:

- Le cifre ammesse, per l'offerta economica, sono fino alla terza cifra decimale.
- (in caso di superamento della terza cifra decimale, si procederà per arrotondamento aritmetico, ovvero l'arrotondamento sarà effettuato per difetto quando la cifra decimale sia uguale o inferiore a 5 (0,50 centesimi), mentre debba essere per eccesso, ove la cifra decimale sia superiore a 5 (0,50).
- Sono escluse offerte in aumento o condizionate.
- Sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

17.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo compensatore.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate o con riserva.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida

17.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE			D	Q	T
A.1	INTERVENTI MIGLIORATIVI PROGETTUALI	45	A.1.a	<i>Indicazione degli interventi di miglioramento delle caratteristiche funzionali di utilizzo dell'edificio, interconnessioni aree funzionali interne ed esterne e miglioramenti inserimento dell'edificio nell'area esterna, migliori soluzioni di accessibilità e fruibilità degli spazi dall'utenza in particolare aree esterne ed accessorie dell'edificio.</i>	15			
			A.1.b	<i>Interventi finalizzati ad un miglioramento delle caratteristiche costruttive e prestazionali della struttura e dell'involucro costruttivo (chiusure verticali e orizzontali, etc). Utilizzo di materiali ecocompatibili con particolare attenzione ai CAM ed al principio DNSH per non arrecare danni all'ambiente.</i>	15			
			A.1.c	<i>Interventi finalizzati ad un miglioramento delle caratteristiche costruttive e prestazionali degli impianti a servizio dell'opera in particolare con utilizzo di materiali, tecniche e/o tecnologie che consentano un minor grado di usura dell'opera ed estensione della garanzia contrattuale e, di conseguenza, un minor costo di manutenzione in particolare per ottenere una maggiore manutenibilità, riduzione oneri di gestione, riduzione impatto ambientale (rispetto del criterio DNSH) ed efficienza energetica.</i>	15			

A.2	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	20	A.2.a	<i>Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta da n. massimo 3 servizi svolti. Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante interventi che, sul piano architettonico, tecnologico funzionale, energetico ed ambientale, rispondano meglio agli obiettivi che questa Amministrazione intende perseguire.</i>	8			
			A.2.b	<i>Sviluppo, modalità ed organizzazione dell'iter progettuale. Verranno ritenute più adeguate le offerte che individuino soluzioni più razionali con riferimento ai seguenti fattori: efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nei diversi sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, verifica, validazione e approvazione del progetto, ecc); innovatività e originalità della proposta con particolare attenzione alla progettazione BIM;</i>	8			
			A.2.c	<i>Composizione e configurazione del gruppo di lavoro per la progettazione. Verranno ritenute più adeguate le offerte che risultino migliori sotto i seguenti aspetti: diverse competenze professionali rappresentate, esperienze e capacità professionali desunte dai curricula dei professionisti, ruoli e responsabilità assunti nella configurazione del gruppo (con particolare riferimento agli aspetti energetici e ambientali), esperienze professionali a livello progettuale che dimostrino l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 applicabili.</i>	4			
A.3	CRITERI PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALE E DI GENERE	5	A.3.a	<i>Adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti;</i>	5			
TOTALE						70		

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B-Offerta tecnica", procederà alla assegnazione coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri e sub-criteri di cui alla tabella specifica.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura

qualitativa sono determinati:

- mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Criteri motivazionali

L'analisi dei criteri valutativi di tipo qualitativo è sviluppata considerando i seguenti sub-criteri motivazionali:

Sub criterio A1a

Saranno valutate positivamente le opere che possano migliorare la viabilità secondaria per l'accesso all'area ed al complesso scolastico anche in previsione del completamento dell'intero polo scolastico (come da studio di fattibilità). Realizzazione dell'infrastruttura viaria (strade e aree di sosta o parcheggio) per il rispetto della sicurezza dell'accesso e migliore inserimento nell'area con considerazione alla viabilità circostante. Garantire una mobilità sostenibile per il trasporto scolastico (area di stazionamento bus, percorsi ciclopedonali, aree di sosta e consegna alunni con mezzi privati, rastrelliere per bici, etc.).

Saranno valutate positivamente le soluzioni che favoriscono l'interconnessione delle aree funzionali interne con riduzione consumo di suolo e mantenimento permeabilità degli stessi e sistemazione di aree a verde.

Sub criterio A1b

Saranno valutate positivamente le previsioni di materiale ecocompatibile e con caratteristiche prestazionali passive tali da generare un confort abitativo in termini di mantenimento condizioni microclimatiche ideali, confort acustico con miglioramento requisiti passivi, utilizzo di ombreggiamenti favorendo altresì l'illuminazione naturale. Saranno valutati positivamente i materiali utilizzati per pavimenti ed infissi prodotti con un contenuto di materiali riciclati superiore al 20%, altresì saranno valutati l'utilizzo di materiali di costruzioni con utilizzo di un contenuto di materiale riciclato superiore al 10%.

Sub criterio A1c

Sarà valutato positivamente la previsione dello smaltimento a fine vita del materiale di costruzione con il raggiungimento della percentuale del 70% in peso del materiale da avviare a recupero.

Saranno valutati positivamente le soluzioni atte a garantire che il fabbisogno energetico complessivo dell'edificio sia soddisfatto da impianti a fonti rinnovabili o con sistemi alternativi ad alta efficienza (cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento, pompe di calore centralizzate etc.). In particolare sarà valutato positivamente il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione quanto maggiormente inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE. La prestazione energetica dovrà essere certificata mediante attestato di prestazione energetica "as build" (come costruito) nel rispetto del regime 2 delle linee guida DNSH.

Saranno valutati positivamente interventi che non impattano sull'ambiente ed in particolare sul suolo e le risorse idriche e privilegiano il recupero di quest'ultime.

Sub criterio A2a

Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico.

Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale.
Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista dell'inserimento ambientale

Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera (sono auspicabili e valutate positivamente analisi LCA e LCC).

Servizi di progettazione svolti per analoghi interventi di realizzazione edifici scolastici.

Sub criterio A2b

Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio. Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nei diversi sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, verifica, validazione e approvazione del progetto, ecc).

Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.

Rispondenza alle esigenze della committenza finale e al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative rispetto allo studio di fattibilità posto a base di gara.

Sub criterio A2c

Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto esperienze e capacità professionali ruoli e responsabilità assunti nella configurazione del gruppo (con particolare riferimento agli aspetti energetici e ambientali), esperienze professionali a livello progettuale che dimostrino l'applicazione dei criteri ambientali minimi.

Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici e software messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto.

Possesso di certificazioni di gestione di qualità dei servizi di progettazione, certificazione inerente la progettazione con Modelli BIM (saranno oggetto di valutazione positiva il possesso del protocollo ENVISION, ISO 9001:2015).

Capacità tecnica dei progettisti (cfr. punto 2.7.1 D.M. 23.06.2022 n. 256) viene valutato positivamente la presenza nel gruppo di progettazione di esperti degli aspetti energetici e ambientali.

Miglioramento prestazionale del progetto (cfr. punto 2.7.2 D.M. 23.06.2022 n. 256 CAM) viene valutato positivamente la previsione della progettazione con prestazioni superiori a quelle ad i in particolare ai progetti che prevedono il riutilizzo di materiali, al monitoraggio dei consumi energetici, utilizzo di materiali di costruzioni derivanti da materie prime rinnovabili e quindi il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato

Sub criterio A3a

Dev'essere redatta una relazione descrittiva dalla quale risulti che il concorrente stia utilizzando specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro.

L'adozione del welfare aziendale deve essere orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i seguenti interventi a titolo esemplificativo:

- a) adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti;
- c) adozione di una formazione professionale con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo consapevole e responsabile delle

piattaforme digitali.

In caso di partecipazione in raggruppamento la relazione descrittiva deve essere redatta da ciascuno dei componenti del R.T.I. e, in caso di consorzio, da ciascuna delle consorziate esecutrici.

Saranno valutate più positivamente le offerte dalle quali risultino interventi concreti di welfare aziendale già attuati orientati a fornire sostegno ai giovani dipendenti ovvero a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

L'attribuzione dei coefficienti avviene secondo la valutazione discrezionale della Commissione, che effettuerà la sua valutazione considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi indicati.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo *attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario*.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico.

Coefficiente		Rispondenza
da	a	
0,00	0,20	inadeguata
0,21	0,40	bassa
0,41	0,60	medio bassa
0,61	0,80	medio alta
0,81	1,00	alta

A ciascuno degli elementi **quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo interpolazione lineare – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV. All'elemento quantitativo offerto più conveniente verrà assegnato il coefficiente pari ad uno. La formula matematica utilizzata sarà:

$$P_i = Q_n * (C_i / C_{max})$$

Dove:

P_i = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

C_i = valore dell'offerta del concorrente i-esimo;

C_{max} = valore dell'offerta più conveniente;

Q_n = Punteggio del criterio in esame

17.4 RIPARAMETRAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

E' previsto il SECONDO LIVELLO di riparametrazione sul punteggio complessivo **dell'offerta tecnica**.

Al termine della valutazione dell'offerta tecnica la commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica a) - b) - c) - d) - e) - f), utilizzando la seguente formula con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

$$PR = \frac{\sum [P_a + P_b + P_c + P_d + P_e + P_f]}{\sum_{max} [P_a + P_b + P_c + P_d + P_e + P_f]} \times VOT$$

PR = punteggio riparametrato

Σ_j = sommatoria punteggi offerta tecnica considerata

Σ_{max} = sommatoria punteggi offerta migliore

VOT = punteggio massimo offerta tecnica

17.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, i concorrenti dovranno presentare una offerta indicando:

- il **ribasso percentuale** su quanto previsto dalla stazione appaltante quale corrispettivo del servizio di progettazione soggetto a ribasso.
- il **ribasso percentuale** su quanto previsto dalla stazione appaltante quale corrispettivo dei lavori soggetto a ribasso.

Per l'offerta tempi progettazione definitiva ed esecutiva i concorrenti dovranno presentare:

- il **tempo complessivo di esecuzione delle prestazioni progettuali oggetto del presente affidamento non superiore al tempo massimo previsto di 90 gg.** Al fine di dimostrare la fattibilità deve essere presentato il cronoprogramma della fase progettuale e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per l'offerta tempi esecuzione dei lavori dell'appalto i concorrenti dovranno presentare:

- il **tempo espresso in giorni naturali e continuativi riferito all'esecuzione dei lavori.** Al fine di dimostrare la fattibilità si richiede di allegare all'offerta economica tempo il cronoprogramma dei lavori elaborato per singole fasi di lavoro.

Saranno valutati positivamente i cronoprogrammi che:

- dimostrino l'efficacia nella gestione dei diversi team di lavoro anche in parallelo tra di loro;
- dimostrino l'efficacia delle modalità di esecuzione dei lavori con riferimento all'articolazione delle varie fasi dell'intervento finalizzate a garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto dei tempi predefiniti dalla Stazione Appaltante

Nel caso non sia allegato il cronoprogramma non verrà considerata nell'assegnazione dei punteggi l'offerta tempo.

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERIO DI VALUTAZIONE	D	Q	T
B.1.	Offerta Temporale Progettazione Definitiva ed esecutiva	5	Offerta tempo esecuzione Progettazione Definitiva ed Esecutiva espressa in giorni naturali e consecutivi		5	
B.2	Offerta Temporale Esecuzione Lavori	10	Offerta tempo esecuzione opera espressa in giorni naturali e consecutivi		10	
B.3	Offerta Economica Servizio Progettazione	5	Riduzione del prezzo del servizio posto a base di gara		5	
B.4.	Offerta Economica Lavori	10	Riduzione del prezzo dell'appalto posto a base di gara		10	
TOTALE					30	

Per l'attribuzione del punteggio per l'elemento prezzo e tempo si utilizza il metodo di interpolazione lineare così come previsto dalla linee guida ANAC n.2 attribuendo ai suddetti elementi un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite le seguenti Formule:

Offerta economica (prezzo): $V_i = R_i/R_{max}$

dove:

V_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale) del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso percentuale) più conveniente

Il coefficiente V_i andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Offerta Tempo: $B_i = T_i/T_{min}$

dove:

B_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

T_i = valore dell'offerta (tempi in gg) del concorrente *i*-esimo;

T_{min} = valore dell'offerta (tempi in gg) più conveniente.

Il coefficiente B_i andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

17.6 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo- compensatore di cui alla linea guida Anac n.2.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n;

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente – sito SUA. Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

L'individuazione dei commissari potrà avvenire, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, tra i dirigenti e i funzionari della stazione appaltante o tra dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, purchè in possesso di adeguata professionalità, competenza ed esperienza nelle materie oggetto di affidamento o tra soggetti esterni, quali liberi professionisti o professori universitari, esperti nelle

materie oggetto di affidamento, così selezionati:

- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- professori universitari di ruolo;
- esperti di comprovata competenza e qualificazione nel settore di riferimento dell'appalto da affidare da comprovare tramite acquisizione del curriculum vitae.

Resta salva l'osservanza delle eventuali diverse previsioni normative applicabili alla procedura che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

La commissione giudicatrice provvede a convocare, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante e mediante l'apposita funzionalità "Comunicazioni Procedura" tramite la piattaforma DigitalPA, le date delle sedute pubbliche per lo svolgimento della gara, che seguirà le seguenti fasi:

- a) seduta pubblica per l'apertura telematica della offerte tecniche e verifica della presenza dei documentirichiesti dal Disciplinare di gara;
- b) valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate;
- c) seduta pubblica per la comunicazione della valutazione delle offerte tecniche, apertura delle offerte economiche e definizione dell'esito e della graduatoria sulla base della somma dei punteggi attribuiti;

18.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE

Successivamente all'apertura delle offerte tecniche, la commissione procede in sedute riservate, all'esame delle stesse, alla relativa valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di gara.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e da atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procede dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

Ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni integranti l'offerta anomala, la commissione tiene conto dei punteggi attribuiti al netto dell'eventuale riparametrazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi

dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo in modalità telematica sulla piattaforma DigitalPA il giorno successivo al termine ultimo di presentazione dell'offerta **alle ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- *della documentazione amministrativa;*
- *delle offerte tecniche;*
- *delle offerte economiche;*

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi eventualmente *riparametrati*, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul *prezzo*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto dal presente disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia si considera il punteggio attribuito dai commissari prima della riparametrazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di *esclusione* da disporre per:

- i) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- j) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- k) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni integranti l'offerta anomala, la commissione tiene conto dei punteggi attribuiti al netto dell'eventuale riparametrazione.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell'intervento, avvalendosi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP dell'intervento (supportato eventualmente dalla commissione giudicatrice) esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP dell'intervento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultano, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni] giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00;

Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

24. CLAUSOLE REVISIONE PREZZI EX ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del

- 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
5. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
 6. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
 7. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
 8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
 9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
 10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

11. In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, è consentito

l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazione richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui innanzi, effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Nocera Inferiore (SA), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

30. NORME FINALI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente dovrà tener conto esclusivamente delle condizioni, dei requisiti, e delle modalità di aggiudicazione riportate nel presente disciplinare. In caso di eventuali contrasti (interni) tra le singole disposizioni della lex specialis (disciplinare e capitolato) ha prevalenza il contenuto del presente disciplinare.

Il Resp. U.O. Gare e Appalti
f.to geom. E. Gambardella

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. G. Califano